

 Fondo Nazionale Pensione Complementare Foro Buonaparte, 65 - 20121 Milano MI	Associazione giuridica riconosciuta Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106 Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 80604393 sito internet: www.fondoarco.it E-mail: info@fondoarco.it
--	---

**ARCO FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE –
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DEL LEGNO, SUGHERO, MOBILE ARREDAMENTO, BOSCHIVI/FORESTALI,
LATERIZI E MANUFATTI IN CEMENTO, LAPIDEI, MANIGLIE**

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

- 1.1 Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito, Anticipazione), così come previsto dallo Statuto del Fondo.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione

- 2.1. L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:
- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione;
 - d) per ulteriori esigenze indicate dall'aderente.
- 2.2. Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.
- 2.3. L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.
- 2.4. In presenza di situazioni per le quali sia accertato lo stato di eccezionalità, il Fondo si riserva il diritto di stabilire condizioni particolari di erogazione dell'Anticipazione.

Articolo 3. Importo dell'Anticipazione

- 3.1 L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue :
- 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;

 Fondo Nazionale Pensione Complementare Foro Buonaparte, 65 - 20121 Milano MI	Associazione giuridica riconosciuta Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106 Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 80604393 sito internet: www.fondoarco.it E-mail: info@fondoarco.it
--	---

- 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.

- 3.2 L'ammontare della posizione individuale viene calcolata alla data di erogazione al netto degli oneri fiscali.
- 3.3 L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 3.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'aderente con versamenti annuali da eseguirsi nel mese di dicembre, previa compilazione ed invio al Fondo di un apposito modulo.

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

4.1 Il fondo procederà all'evasione delle richieste pervenute, nel rispetto delle seguenti regole generali:

- a) Non saranno prese in considerazione richieste inferiori a € 2.000;
- b) Il fondo accetterà esclusivamente richieste corredate dai documenti di cui ai successivi punti;
- c) Le richieste dovranno riguardare spese sostenute e fatturate non più di 60 giorni prima della data di invio delle richieste stesse;
- d) Il fondo valuterà la congruità della documentazione presentata e istruirà le pratiche sulla base dell'ordine di ricezione. Nel caso di documentazione errata o incompleta, il fondo darà adeguata informazione all'associato. Fermo restando il diritto all'anticipazione, per la stesura dell'ordine di ricezione, si terrà conto della data di ricevimento della documentazione completa;
- e) Il fondo comunicherà all'associato l'avvenuto accoglimento o il rigetto della richiesta di anticipazione, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, preferibilmente tramite e-mail (da indicare nel modulo) o a mezzo lettera;
- f) La richiesta di anticipazione deve essere inviata al fondo compilando l'apposita modulistica. Il "modulo di anticipazione" è disponibile sul sito internet di ARCO, presso gli uffici del personale delle aziende oppure deve essere richiesto al fondo stesso. Al modulo devono essere allegati i documenti previsti per ogni casistica. Tutta la documentazione deve pervenire al fondo per raccomandata. Le richieste pervenute via fax non si riterranno ricevute;
- g) Il fondo liquida l'anticipazione di norma entro 3 mesi dal ricevimento della documentazione completa;
- h) Nel caso in cui l'associato abbia in atto contratti di "cessione del quinto", la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica ad ogni casistica, dovrà essere corredata dall'attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria o potrà essere accettata nel limite della restante disponibilità, fatte salve eventuali quote riservate comunque all'associato dalla normativa volta per volta vigente;
- i) La liquidazione dell'anticipazione avverrà esclusivamente attraverso bonifico bancario/ postale previa indicazione, da parte del destinatario, delle coordinate;
- l) Per la copertura delle spese d'istruzione della pratica il fondo addebiterà € 20 alla posizione dell'associato.

 Fondo Nazionale Pensione Complementare Foro Buonaparte, 65 - 20121 Milano MI	Associazione giuridica riconosciuta Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106 Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 80604393 sito internet: www.fondoarco.it E-mail: info@fondoarco.it
--	---

ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

1. La domanda d'anticipazione per l'acquisto della prima casa dovrà essere corredata da:
 - a) Autocertificazione prima casa di abitazione (le stesse richieste per le agevolazioni fiscali);
 - b) Atto notarile di acquisto (rogito) stipulato non oltre 60 giorni prima della richiesta;
 - c) Stato di Famiglia (nel caso d'acquisto per figli);
 - d) È tuttavia possibile dare avvio alla pratica d'anticipazione, e all'erogazione dell'anticipazione, inviando un compromesso conforme alla normativa vigente. In questo caso è necessario che il rogito o dichiarazione del notaio che ha stipulato l'atto pervenga al fondo entro il termine di 6 mesi.
2. Non saranno accettate richieste finalizzate ad estinguere contratti di mutuo "in itinere".

RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA

1. La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della prima casa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Autocertificazione prima casa di abitazione e copia autentica del titolo di proprietà;
 - b) Autocertificazione che i lavori rientrano in quelli autorizzati dalla normativa volta per volta vigente;
 - c) Fattura dettagliata delle spese sostenute (originale o autenticata), emessa non oltre 60 giorni prima della richiesta e in ogni caso dopo l'acquisizione del diritto all'anticipazione;
2. Non saranno accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

SPESE SANITARIE

1. La domanda di anticipazione per spese sanitarie, per sé o per i familiari fiscalmente a carico, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Dichiarazione, da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche (A.S.L./Medico di famiglia), della natura di straordinarietà degli interventi cui si riferisce nella richiesta.
 - b) Fattura dettagliata (originale o autenticata), emessa non oltre 60 giorni prima della richiesta, delle spese sostenute, anche relative al viaggio o soggiorno.
2. È tuttavia possibile dare corso all'erogazione dell'anticipazione inviando, unitamente alla dichiarazione dell'A.S.L./Medico di famiglia, il preventivo di spesa. In questo caso è necessario che la fattura dettagliata delle spese sostenute (originale o autenticata) pervenga al fondo entro il termine di 6 mesi.

In caso di terapie di lunga durata non appena terminate le cure.

ALTRE ESIGENZE

1. La domanda di anticipazione non dovrà essere corredata da documentazione attestante le spese sostenute.

 Fondo Nazionale Pensione Complementare Foro Buonaparte, 65 - 20121 Milano MI	Associazione giuridica riconosciuta Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106 Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 80604393 sito internet: www.fondoarco.it E-mail: info@fondoarco.it
--	---

Articolo 5. Dichiarazione di responsabilità

- 5.1 Il Fondo si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.